



COMUNE DI BRIENNO
Provincia di Como

**REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E L'UTILIZZO
DEI POSTI BARCA DI PROPRIETÀ COMUNALE**

Art 1)

Il presente regolamento dispone in merito all'assegnazione e utilizzo dei posti barca ai porti di proprietà comunale ubicate nelle acque antistanti la Via del Porto (Porto Vecchio), Via dei Portici (Porto Nuovo) e la Chiesa di Sant'Anna (Porto Sant'Anna).

Art 2)

Il contingente dei posti barca da assegnare con tariffa d'ormeggio ai sensi della Tabella "A" del Regolamento Regionale n. 9/2015 è il seguente:

Porto Vecchio:	n. 5 in acqua	riservati ai residenti del Comune Brienno
Porto Sant'Anna:	n. 8 in acqua	
Porto Nuovo:	n. 5 in acqua	per ormeggi stagionali dal 15/04 al 15/10 di ogni anno

Art 3)

I posti d'ormeggio vengono assegnati tramite bando di assegnazione alle seguenti condizioni e modalità:

- a) Presentazione di apposito modello, debitamente pubblicato su sito internet comunale, ed indirizzato al Responsabile del Servizio, contenente, oltre le generalità del richiedente, le caratteristiche del natante che si intende ormeggiare (lunghezza, larghezza, potenza del motore, pescaggio, se barche a vela od a remi ecc.) con allegata la documentazione definita nel bando.
- b) L'assegnazione dei posti d'ormeggio è effettuata per la durata di 6 (sei) anni.

Il 30% dei posti d'ormeggio disponibili ovvero n. 5 posti barca del Porto Vecchio sono riservati alle unità da diporto dei residenti compatibilmente a:

- dimensioni e caratteristiche del natante;
- reale possibilità di ormeggiare senza inconvenienti e senza mettere in condizioni di insicurezza il porto o i natanti già ormeggiati.

Il restante 70% dei posti d'ormeggio disponibili ovvero n. 8 posti barca del Porto di Sant'Anna e n. 5 posti barca del Porto Nuovo destinati ad ormeggio stagionale (dal 15/04 al 15/10 di ogni anno) vengono assegnati con precedenza nell'ordine sotto indicato a:

- 1) unità di navigazione adibite a servizio pubblico di vigilanza e di soccorso appartenenti agli enti pubblici competenti;
 - 2) unità di navigazione di società e dei circoli nautici, adibite ad appoggio e soccorso nell'attività di scuola o manifestazioni nautiche limitatamente a un posto d'ormeggio per porto, con esclusione delle società e dei circoli nautici che già possiedono proprie strutture d'ormeggio in concessione;
 - 3) unità di navigazione da pesca professionale;
 - 4) unità da diporto residenti;
 - 5) unità da diporto proprietari di secondo alloggio;
 - 6) unità da diporto affittuari nel Comune di Brienno per il loro uso diretto;
 - 7) altri richiedenti
- compatibilmente a:
- durata dell'ormeggio
 - dimensioni e caratteristiche del natante;
 - reale possibilità di ormeggiare senza inconvenienti e senza mettere in condizioni di insicurezza il porto o i natanti già ormeggiati

Tenuto conto delle precedenze i posti d'ormeggio saranno assegnati per ogni porto secondo l'ordine cronologico di arrivo al protocollo comunale della domanda.

A parità di data di ricezione dell'istanza e priorità nell'assegnazione si procederà mediante sorteggio.

- c) Per le operazioni di sorteggio e la definizione della graduatoria è costituita apposita Commissione, composta da:
- il responsabile dell'area tecnica del Comune di Brienzo, che presiede la seduta;
 - due commissari di cui uno anche con funzioni di verbalizzazione.

La graduatoria di assegnazione dei posti d'ormeggio per il contingente a bando sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Brienzo www.comune.brienno.co.it per 15 giorni consecutivi.

Le eventuali osservazioni alla graduatoria devono essere perentoriamente presentate nei successivi 15 giorni dalla data di fine pubblicazione. Se non perverranno osservazioni il Comune procederà direttamente alla assegnazione dei posti a bando. In caso contrario il Comune contro-dedurrà le osservazioni apportando, ove necessario, le opportune modifiche alla assegnazione.

La graduatoria resterà aperta, fino ad esaurimento, per l'assegnazione degli eventuali posti che si renderanno disponibili.

Saranno escluse dalla graduatoria le domande relative a unità di navigazione che per le loro caratteristiche non possono essere ormeggiate nei posti disponibili.

Le domande pervenute fuori termine potranno essere accettate, in ordine cronologico, secondo il verificarsi delle disponibilità dei posti di ormeggio nei porti, dopo aver esaurito la graduatoria.

Qualora un assegnatario rinunci al posto d'ormeggio, quest'ultimo viene assegnato al primo avente diritto in graduatoria della lista d'attesa, compatibilmente con le caratteristiche del posto d'ormeggio libero.

- d) Il titolare che intende sostituire l'imbarcazione deve preventivamente segnalare le nuove caratteristiche al Comune. Il Responsabile del Servizio, si riserva, se le dimensioni della nuova barca sono maggiori, di consentire la sostituzione solo se il posto barca è adeguato o di revocare l'assegnazione se non è più possibile, per questioni di spazio o di sicurezza. Nel caso in cui un titolare di posto barca sostituisca il proprio natante senza avvisare preventivamente l'Amministrazione Comunale, la concessione del posto barca è automaticamente revocata. In caso di attracco abusivo, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 130,00 a Euro 520,00.
- e) In caso di manutenzione degli impianti, il responsabile del Servizio, può autorizzare la Ditta appaltatrice dei lavori a rimuovere le imbarcazioni in altro luogo adeguato per il tempo strettamente necessario alla durata degli interventi.

Viene comunque garantito un ormeggio per gli attracchi temporanei di emergenza (es. per condizioni atmosferiche pericolose).

Art 4)

Il posto barca è concesso senza custodia dei natanti, quindi a totale rischio e pericolo a carico dell'utente, il quale dovrà produrre a scanso di ogni qualsiasi responsabilità da parte dell'Amministrazione Comunale, fotocopia di polizza assicurativa a copertura dei rischi di responsabilità civile per eventuali danni arrecati a terzi e di quelli che potrebbero arrecare agli impianti comunali stessi.

Art 5)

Trascorsi due anni dalla data di assegnazione del posto barca, il mancato utilizzo dello stesso da parte dell'assegnatario-utente, comporta la revoca dell'assegnazione.

Art 6)

Il pagamento del canone è annuale e dovrà essere versato in anticipo entro il 31 Marzo di ogni anno. Trascorsi 15 giorni della data di scadenza su indicata, si intenderà che l'assegnatario dal posto barca abbia rinunciato allo stesso e si procederà a nuova assegnazione. Le parti viceversa, potranno disdire, fermo restando la custodia di cui sopra, il posto barca assegnato, trenta giorni prima della scadenza del 31 marzo, mediante lettera Raccomandata. In caso di mancata disdetta il posto barca si intende rinnovato per un altro anno, salvo il caso di ritardo pagamento di cui al precedente comma.

Art 7)

Le tariffe per l'attracco dei natanti, istituite a titolo di recupero delle tasse di concessione demaniale, delle spese di ordinaria e straordinaria manutenzione, degli oneri di ammortamento degli impianti e degli oneri di gestione degli stessi, sono stabilite dall'Amministrazione Comunale con propria deliberazione, entro il 31 Dicembre di ogni anno. Ai residenti del Comune di Brienno verrà praticato uno sconto del 20% sulle tariffe ordinarie in vigore.

Art 8)

Il posto barca è individuale e non cedibile, pena l'immediata decadenza dell'assegnazione.

Il Responsabile del Servizio potrà tuttavia autorizzare, previa domanda scritta in cui dovranno essere indicate tutte le caratteristiche del natante di cui all'Art. 2 comma a) del presente regolamento, l'attracco di un altro natante per brevi periodi. Nella domanda dovrà essere indicata altresì la motivazione di tale richiesta e l'autorizzazione sarà soggetta ad insindacabile giudizio del Responsabile del Servizio, il quale nella valutazione, terrà conto dell'eventuale pericolosità di attracco di natante con caratteristiche diverse da quello autorizzato. Nel caso il responsabile del Servizio autorizzi, per un mese all'anno, l'attracco di natante diverso da quello autorizzato, si dovrà produrre copia della polizza assicurativa di cui all'Art. 3 del presente regolamento, e comunque la responsabilità sarà a totale carico del titolare originario del posto barca.

Art 9)

Nel caso il Responsabile del Servizio autorizzi, per brevi periodi, come indicato nel precedente Art. 8, l'attracco del natante diverso da quello assegnato, il titolare del post barca dovrà fornire, prima dell'utilizzo dell'attracco, le generalità complete del subentrante, nonché le caratteristiche dell'imbarcazione, al fine di quantificare l'eventuale differenza tariffaria.

NORME PER L'ORMEGGIO AI PONTILI COMUNALI

Art 10)

L'utilizzo dei pontili comunali è strettamente riservato alle operazioni di imbarco, sbarco e relativo ormeggio del natante. E' assolutamente vietato, anche ai titolari posti barca, l'uso dei pontili per la balneazione, per prendervi il sole, per la pesca, o per sosta inoperosa.

Art 11)

Il pontile del Parco di Via Regina è riservato esclusivamente all'ormeggio temporaneo ovvero ormeggio con durata massima pari a 6 ore, compatibilmente a:

- dimensioni e caratteristiche del natante;
- reale possibilità di ormeggiare senza inconvenienti e senza mettere in condizioni di insicurezza il porto o i natanti già ormeggiati.

Art 12)

I titolari dei posti barca dovranno usare ogni precauzione per non danneggiare i "Pendini" (Fune Principale) di attracco. In particolare dovranno evitare che la loro cima di ormeggio abbia come terminali moschettoni o grilli che possano

usarla. A tale proposito si suggerisce di agganciare al pendino principale un proprio pezzo di corda al quale ognuno potrà poi collegare l'attrezzatura più idonea per ormeggiare l'imbarcazione.

Art 13)

Considerato che l'avaria o la rottura di un pendino comporta l'intervento di sommozzatore, se ciò avverrà per l'inosservanza dei precedenti Artt. 8) e 9), le spese saranno addebitate all'inadempiente.

Art 14)

L'imbarcazione dovrà avere un giusto "gioco", cioè le cime di ormeggio non dovranno essere né troppo tese né troppo allentate, in quanto ciò causerebbe inevitabilmente danni alla struttura comunale o alle imbarcazioni a fianco ormeggiate.

Art 15)

Ogni natante ormeggiato dovrà esser dotato di idonei e funzionanti parabordi, onde evitare di causare, come spesso accade, danni al proprio vicino. L'inosservanza di questa norma, previo richiamo scritto, comporterà il ritiro della concessione in uso del posto barca senza alcun rimborso.

Art 16)

La naturale escursione del lago (innalzamento e abbassamento) può comportare che le cime di ormeggio sino troppo allentate o troppo tese e ciò causa inevitabilmente danni al pontone o alle barche ormeggiate. Perciò ogni titolare di posto barca dovrà preoccuparsi di regolare le cime ad ogni escursione del lago. Per il Porto Nuovo, interessato da moto molto ondoso, si consiglia che le barche non vengano ormeggiate troppo "sotto riva", per evitare danneggiamenti all'imbarcazione stessa. Pertanto ogni assegnatario di posto barca dovrà vigilare attentamente durante l'escursione improvvisa del lago e tenere regolata la propria cima di ormeggio onde evitare che la barca sia causa di danno che dovesse verificarsi per l'inosservanza del presente Articolo.

Art 17)

Ad esclusione del Porto Nuovo, sono vietati per l'attracco dei natanti gavitelli o piccole boe in quanto il "pendino" deve andare a fondo e non deve assolutamente intralciare le navigazione degli altri natanti. Il titolare di posto barca che non si atterrà a questa norma sarà ritenuto responsabile sia dell'eventuale rottura del proprio pendino causata da imbarcazioni che utilizzano anch'esse ai posti di attracco ai pontili, sia di eventuali danni causati alle stesse imbarcazioni.

Art 18)

"Ormeggio di natanti presso Porto Vecchio"

A differenza degli attracchi ai pontili comunali, questi posti barca sono assegnati esclusivamente a piccole imbarcazioni (lunghezza massima m 5,00 – Dette imbarcazioni possono essere dotate di piccolo motore fuoribordo purché sia removibile. E' consentito l'uso di piccole boe o gavitelli per facilitare il recupero del pendino e quindi l'ormeggio dell'imbarcazione. Ovviamente si raccomanda agli utenti dotati di piccoli motori di vigilare attentamente durante le manovre, onde evitare di agganciare con l'elica del motore il proprio o altri "pendini".

Art 19)

L'Amministrazione Comunale, declina ogni responsabilità diretta o indiretta derivante dalla mancata osservanza del presente Regolamento.

Art 20)

Per quanto non previsto e specificato nel presente Regolamento si rimanda alle norme vigenti in materia (Codice civile, Codice per la navigazione, etc.).

DISPOSIZIONI FINALI

Art 21)

Il presente regolamento sostituisce il precedente regolamento approvato con delibera del C.C. n. 22 del 30.06.2011 e successive modificazioni che si intende integralmente abrogato.

Il presente regolamento entra in vigore con l'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.